

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 LUG. 2002

=====

ADDI' 26 LUG. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNTA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CLAFAMELLETTI	Luigi	"	SARACENT	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Auna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - FORMISANO - GARGANO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° - 1023 -

OGGETTO: L.R. 7/12/1984 n.74

Approvazione della Convenzione tra C.A.R. S.c.p.a e CARGEST S.r.l. con la quale si attribuisce una funzione di Ente Gestore alla società CARGEST - art. 27 bis L.R. 74/84 approvato con l'art.80 L.R. n.8 del 16/04/2002.



26 LUG. 2002

OGGETTO:- L.R. 7/12/1984 n.74 - Approvazione della Convenzione tra C.A.R. S.c.p.a e CARGEST S.r.l. con la quale si attribuisce una funzione di Ente Gestore alla società CARGEST - art. 27 bis L.R. 74/84 approvato con l'art.80 L.R. n.8 del 16/04/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

~~VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127;~~

VISTA la L.R. 7 dicembre 1984 n. 74 recante norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso;

VISTA la propria deliberazione n. 11806 del 17.12.1991 (All.A) con la quale è stato approvato il regolamento dei mercati all'ingrosso di Roma;

CONSIDERATO che il C.A.R. è Società Consortile costituita ai sensi dell'art. 11 della legge 41/1986, con lo scopo di realizzare e gestire il Centro Agro-Alimentare di Roma;

CONSIDERATO che le strutture in località "Tenuta del Cavaliere" sono state in gran parte ultimate e che perciò si rende urgente ed indispensabile per motivi di esigenza dell'utenza e degli operatori del settore procedere alla gestione una volta avvenuto il trasferimento degli operatori ortofrutticoli ed ittici da via Ostiense;

PRESO ATTO della nota n°68-SE/02 del 17/07/2002 con cui il Presidente del C.A.R. ha trasmesso la Convenzione con la quale si attribuisce una funzione di Ente Gestore alla Soc. CARGEST S.r.l. (All.B) costituita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di CAR S.c.p.a. nella seduta del 5 giugno 2002 allegata alla Convenzione stessa sottoscritta in data 21 giugno 2002 e facente parte integrante della convenzione medesima;

PRESO ATTO altresì, della deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2002 della CARGEST S.r.l. (All.C) con cui viene autorizzato il Presidente della CARGEST S.r.l. a sottoscrivere la convenzione con il CAR S.c.p.a. per la gestione del complesso immobiliare e delle attività ricadenti nella struttura del CAR S.c.p.a. medesimo;

VISTO l'Atto Costitutivo della CARGEST S.r.l. repertorio n.41671 raccolta n.11044 del 7 giugno 2002 notaio Prof. Dott. Gennaro Mariconda e il relativo Statuto (All.D E.);

VISTO l'art.80 della L.R. n.8 del 16 aprile 2002, che ha aggiunto, al testo della L.R. n.74/1984 l'art. 27 bis (All.F), che introduce deroghe alla precitata legge, prevedendo espressamente che i Centri Agro-Alimentari di Roma e Fondi possono essere gestiti, previa apposita convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, da un diverso soggetto giuridico;

RITENUTO pertanto di dover accogliere la richiesta perché rispondente alle esigenze di gestione snella e competitiva, nonché alla normativa vigente;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive:
all'unanimità

DELIBERA

Di approvare la Convenzione tra il CAR S.c.p.a e la CARGEST S.r.l. nel testo allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composta dalla Convenzione di n.9 articoli e di n.2 allegati: a) deliberazione del c.d.a. del 5.6.2002; b) planimetria del Centro Agro-Alimentare.

La presente deliberazione immediatamente eseguibile, sarà pubblicata sul B.U.R.L.

Il PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
Il SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

29 LUG. 2002





ALLEG. alla DELIB. N. ¹⁰⁹³
6 LUG. 2002

L.R. n.74/1984 e successive modifiche e integrazioni

CONVENZIONE

21 GIU. 2002

Addi.....

TRA

Il C.A.R. S.c.p.a. in persona del suo legale rappresentante Dott. Vittorio Bocca nel prosieguo indicato come C.A.R. autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera di Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2002

E

La Società Cargest S.r.l. in persona del suo legale rappresentante Dott. Giuseppe Biscari nel prosieguo indicato come Cargest S.r.l. autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera di Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2002.

PREMESSO

Che C.A.R. S.c.p.a. è una Società consortile costituita ai sensi dell'art. 11, 16° comma, della Legge 28.02.1986 n.41, per la realizzazione del Mercato Agroalimentare all'ingrosso di Roma;

Che i lavori di realizzazione del Centro sono pressoché ultimati, con una previsione di prossima apertura del Centro stesso per il 30 settembre 2002;

Che, per il combinato disposto degli artt.11, 18° comma, della legge citata ed I della delibera CIPE del 31.01.1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.46 del 25.02.1992, è previsto che le Società consortili che realizzano i mercati



Agroalimentari possono affidare la gestione dei mercati stessi a Società all'uopo create;

Che, per le motivazione espressamente ivi indicate, il Consiglio di Amministrazione di C.A.R. S.c.p.a. nella seduta del 5 giugno 2002 ha deliberato di costituire una apposita Società per la gestione del Centro Agroalimentare (la precitata delibera si allega al presente atto sub A), costituendone parte integrante e sostanziale);

Che l'art'80 della Legge Regione Lazio n.8 del 16 aprile 2002 ha aggiunto al testo della Legge Regione Lazio n.74/1984 l'art. 27 bis, che introduce deroghe alla precitata Legge, prevedendo espressamente che i Centro Agroalimentari di Roma e Fondi possano essere gestiti, previa apposita convenzione da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale, da un diverso soggetto giuridico;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, tra le parti in epigrafe si conviene quanto segue.

ART.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche al fine di una corretta interpretazione della reale volontà delle parti.

ART.2

Il C.A.R. S.c.p.a. affida a Cargest S.r.l. la gestione della parte del Centro Agroalimentare quale risulta dalla planimetria All. B), parte integrante e sostanziale del presente atto.



ART.3

La Cargest S.r.l. accetta la gestione e si obbliga ad eseguirla oltre che con la diligenza del buon padre di famiglia, con la professionalità adeguata alla gestione di una attività economica.

ART.4

Le relazioni giuridiche tra le parti saranno regolate con la sottoscrizione di uno specifico contratto d'affitto di ramo d'Azienda ex art.2562 CC., da stipularsi dopo che la Cargest S.r.l. avrà predisposto e presentato a C.A.R. S.c.p.a. un piano pluriennale di gestione della Società.

ART.5

La durata della presente Convenzione è fissata al 30.06.2014, rinnovabile.

ART.6

E' fatto espresso divieto al gestore di sub concedere a terzi la gestione affidata con il presente atto.

ART.7

L'attività di gestione di cui al presente atto avrà inizio dalla consegna del compendio immobiliare di cui all'art.2 del presente atto, da formalizzarsi con Verbale redatto e sottoscritto in contraddittorio dalle parti.

ART.8

La Cargest S.r.l. si obbliga a gestire l'immobile consegnato e la conseguente attività con la diligenza del mandatario ex art. 1710 CC. e nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art.1615 CC., sostenendone i relativi rischi e costi.



La Cargest S.r.l. si obbliga a:

- corrispondere un canone annuo d'affitto, da convenirsi con la sottoscrizione di apposito contratto d'affitto di ramo d'azienda;
- gestire il ramo d'azienda senza modificare la destinazione economica ed in modo tale da mantenere efficiente la struttura organizzata e gli impianti e da conservare l'ordinaria dotazione delle risorse aziendali;
- mantenere i beni e gli impianti in buono stato di efficienza ed a provvedere alla loro manutenzione ordinaria.

ART.9

Il C.A.R. S.c.p.a. procederà alla revoca dell'affidamento della gestione in caso di:

- grave inadempimento agli obblighi assunti dalla Cargest S.r.l. con il presente atto;
- ripetuta violazione delle norme previste dai Regolamenti per la gestione del Centro Agroalimentare.

Nel caso si verificano tale evenienze, entro 15 gg. dall'accadimento C.A.R. S.c.p.a. dovrà previamente contestare formalmente a Cargest S.r.l. gli addebiti con Raccomandata a.r., dando il termine perentorio di gg.15 alla Cargest S.r.l. per puntuali controdeduzioni da inviare a C.A.R. S.c.p.a. nella stessa forma.

Il presente atto è composto di numero 5 pagine.



Letto, confermato e sottoscritto

21 GIU. 2002

C.A.R. S.c.p.a.



Dott. Vittorio Bocca

Cargest S.r.l.

Dott. Giuseppe Biscari



ALLEGATO 2 ARTICOLO 2 CONVENZIONE C.A.R. DI AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ASSOCIATO



- 1) CASI & GARRE
- 2) ABBIGLIAMENTO STORE-ACC. I. FERRARI
- 3) CENTRO VENEZIA
- 4) MERCATO SAN GIOVANNI
- 5) MERCATO TICO
- 6) SPEDIZIONE ABBIGLIAMENTO
- 7) I.P.A. 2000 FERRARI
- 8) GELBERG FERRARI
- 9) C.A.R. FERRARI
- 10) ABBIGLIAMENTO STORE-ACC. I. FERRARI
- 11) FERRARI

AREA COSELTICO DELL'AFFIDAMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

DELIBERA PUNTO 3) O.d.G.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 5 GIUGNO 2002

Premesso:

Che C.A.R. è una società consortile per Azioni costituita tra il Comune di Roma, la Camera di Commercio di Roma, la Regione Lazio, soggetti pubblici titolari della maggioranza delle azioni, e altri soci privati (Banca di Roma S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro Partecipazioni S.p.A., Banca Antoniana Popolare Veneta, Romamercato'87 S.p.A., Costruttori Romani Riuniti S.p.A. e AGO Roma), avente la finalità di realizzare e gestire il Centro Agroalimentare di Roma;

Che C.A.R. è costituita ai sensi della L.41/86 per beneficiare di un consistente finanziamento statale finalizzato alla realizzazione dei Nuovi Mercati all'Ingrosso di Roma;

Che con Decreto del 21.12.1990 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, la Società Consortile C.A.R. - Centro Agroalimentare di Roma, è stata ammessa alle agevolazioni previste dall'art.11 comma 15 e 16, della Legge 28.02.1986, n.41;

Che con Decreto del Ministro per le Aree Urbane dell'1 marzo 1992, di approvazione del (Programma di Interventi per Roma Capitale), ai sensi della Legge 15.12.1990, n. 396 è prevista la realizzazione del Centro Agroalimentare di Roma;

Che il MICA, con Decreto del 10.03.1997, ha concesso alla Società consortile C.A.R. S.c.p.A. - Centro Agroalimentare Roma - con sede in Roma Via Crescenzo, 42 i contributi previsti dall'art.11 - commi 15 e 16 - della Legge 28.02.1986, n.41 per la realizzazione nell'osservanza delle Delibere CIPE disciplinanti la materia e delle conseguenti disposizioni ministeriali, di un mercato agroalimentare all'ingrosso nel Comune di Guidonia Montecelio;

Che i lavori di realizzazione del Centro Agroalimentare di Roma sono conclusi e sono in corso le operazioni di collaudo;

Che sono in corso di ultimazione le opere di connessione tra il Centro Agroalimentare e la grande viabilità nazionale (A24 e SSS), prevedibilmente concluse entro il luglio 2002;

Che il Centro Agroalimentare appena realizzato rappresenta una delle strutture di maggior rilievo sul piano nazionale ed europeo nel settore della commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici;

Che il Centro Agroalimentare, alla luce della diversa condizione dell'ambiente economico entro il quale si va a collocare, ha progressivamente rivisitato la propria missione, superando il concetto tradizionale di centro annonario a vantaggio di quello di centro di servizi e di distribuzione dei prodotti;

Che, fermo restando il necessario ancoraggio alle norme di riferimento derivanti dalla Legge 41/86 nonché alle norme regionali in materia, al fine di valorizzare pienamente le potenzialità del Centro Agroalimentare occorre avviare quanto prima, essendo ormai prossima la piena operatività conseguente alla conclusione dei lavori di realizzazione del Centro Agroalimentare, una modalità gestionale dinamica ed aperta al capitale privato;



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Che CAR è altresì consapevole che per poter conseguire questi obiettivi è necessaria:

- a) una qualità nella gestione sia strategica che operativa con pari capacità rispetto ai competitori privati;
- b) una qualità del tessuto imprenditoriale insediato che raccolga ed attragga (anche da altre aree) le migliori energie disponibili;
- c) una competitività ed efficienza della struttura, che, valorizzando quanto di meglio è stato ottenuto in fase realizzativa, consenta di sviluppare i servizi contribuendo all'ampliamento del processo di creazione del valore.

Che l'Assemblea dei Soci nell'adunanza del 3 maggio 2001 ha approvato una delibera di indirizzo con la quale si è tra l'altro prevista una ripartizione di funzioni tra il soggetto realizzatore ed un soggetto gestore del Centro da costituire;

Che i soci istituzionali di CAR S.c.p.A. proprio muovendo da quanto emerso in precedenti analisi, hanno inteso confermare la linea della suddivisione di competenze tra proprietà e gestione;

Che la normativa regionale di settore espressamente prevede questa distinzione tra i soggetti giuridici i cui rapporti debbono essere disciplinati da convenzione da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

Che, alla luce dei successivi approfondimenti compiuti nell'ambito della compagine sociale e con l'obiettivo di contenere quanto più possibile i tempi, si ritiene necessario dar vita ad una società di gestione sotto la forma della società a responsabilità limitata unipersonale dotata di capitale sociale iniziale pari a Euro 200.000,00 (Euroduecentomila/00) che nell'arco di un tempo ristretto apra il proprio capitale a soci privati con la conseguente trasformazione della forma giuridica in società per azioni;

Che detta società appare altresì lo strumento più idoneo per garantire un efficace coinvolgimento degli operatori economici operanti all'interno del Centro Agroalimentare;

Che CAR, società consortile per azioni, oltre a mantenere il controllo della società è responsabile delle funzioni in ordine a gestione progettuale e strategica, gestione immobiliare, gestione del piano economico e finanziario del Centro Agroalimentare comprese le aree di espansione, ivi incluso lo sviluppo del patrimonio immobiliare;

Che si ritiene di individuare questo nuovo soggetto denominato Cargest S.r.l., quale soggetto gestore ai sensi e per gli effetti della L.R. 74/84 attraverso lo strumento della convenzione, mentre i rapporti giuridici ed economici tra i soggetti saranno regolati a mezzo di contratto di affitto di ramo di azienda;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Generale sulla regolarità tecnica della proposta, avuto riguardo al nesso di continuità della stessa con gli indirizzi già espressi sul punto degli organi della società.

Udita la relazione del Presidente.

Tutto sopra premesso, udito e considerato.

Il Consiglio di Amministrazione delibera :

- a) di costituire Cargest S.r.l. avente ad oggetto sociale la gestione del complesso ospitante i mercati ortofrutticolo ed ittico all'ingrosso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, complesso denominato "Centro Agroalimentare di Roma", sito presso la Tenuta del Cavaliere nel Comune di Guidonia - Montecelio, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione, mediante sottoscrizione di Euro 200.000,00 (Euroduecentomila/00) di capitale sociale e per l'effetto approvare il testo dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale allegati al presente atto sub a) di cui fanno parte integrante e sostanziale;
- b) di dare mandato al Presidente ad intervenire presso lo studio del Notaio Gennaro Mariconda in una data compresa entro i prossimi dieci giorni per perfezionare gli atti preordinati alla costituzione della società nonché a procedere al versamento del Capitale sociale di cui al punto a);
- c) di dare mandato al Presidente di apportare modifiche di modesta entità qualora richieste dal Notaio in sede di costituzione e di omologare al testo dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) di nominare Consiglieri di Amministrazione della Cargest S.r.l. i Sigg.ri Giuseppe Biscari nato a Roma il 5/10/1938 residente in Roma Via Luigi Angeloni, 94 - C.F.:BSCGPP38R05H501Z Presidente del Consiglio di Amministrazione; Fabio Massimo Pallottini nato a Roma il 28/08/1959 residente in Roma Via Mario Fascetti 36 - C.F.:PLLFMS59M28H501K; Pierluigi Gemmiti nato a Roma il 9/11/1956 residente in Roma Via Cassia 1279 - C.F.:GMMPLG56S09H501M; Sergio Fusacchia nato a Roma il 24/06/1955 residente in Roma Via Nepal, 33 C.F.:FFCSRG55H24H501E; Franco Petacca nato a Roma il 22/10/1934 residente in Roma Via Torchiesaccia, 20 - C.F.:PFCFNC34R22H501W e di fissare i seguenti compensi agli Amministratori: per il Presidente Euro 75.000,00 (Eurosettantacinquemila/00); per l'Amministratore Delegato Euro 75.000,00 (Eurosettantacinquemila/00); per gli Amministratori Euro 250,00 (Euroduecentocinquanta/00) per ogni seduta di Consiglio di Amministrazione. I compensi attribuiti al Sig. Fabio Massimo Pallottini, in qualità di Amministratore Delegato, dovranno essere versati alla Società C.A.R. S.c.p.A. in quanto Direttore Generale della stessa. I predetti compensi non saranno computati fintanto che non sarà sottoscritto il contratto di affitto di ramo d'azienda di cui al successivo punto h);
- e) di nominare i Sigg.ri Arturo Accolla nato ad Agrigento il 02/05/1968 residente in Albano Laziale (RM) Via delle Mole, 16/bis - C.F.:CCLRTR68E02A089W Presidente del Collegio Sindacale; Giovanni Borrelli nato a Trapani il 06/12/1941 residente in Roma Via B. Dusi, 27 - C.F.:BRRGNN41T06L331U; Francesco Venditti nato a San Paolo di Civitate (FG) il 03/12/1947 residente in Roma Via Andrea Checchi, 10 C.F.:VNDFNC47T031072L Sindaci effettivi e i Sigg.ri Ivo Blasco nato a Roma il 30/06/1945 residente in Ardea (RM) V.le Tagliamento, 47 - C.F.:BLSVIO45H30H501C; Pierluigi Pace nato a Roma il 14/11/1962 residente in Roma L.go Fontanella Borghese, 84 - C.F.:PCAPLG62S14H501M Sindaci supplenti della Cargest S.r.l., stabilendo che i compensi ad essi spettanti siano fissati nei minimi previsti dalle tariffe dei Dottori Commercialisti;
- f) di approvare il testo della convenzione a mezzo della quale si individua il soggetto gestore ai sensi della vigente normativa regionale allegato alla presente delibera sub b) di cui fa parte integrante e sostanziale;
- g) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione ed a provvedere con tempestività alla trasmissione dell'atto alla Regione Lazio per la necessaria approvazione;
- h) di approvare lo schema di contratto di affitto di ramo di azienda regolante i rapporti tra C.A.R. S.c.p.A. e Cargest S.r.l. allegato alla presente delibera sub c) di cui fa parte integrante e sostanziale prevedendo che, con riferimento agli attuali accordi con gli Istituti mutuanti in merito alla canalizzazione delle entrate previste nel contratto di mutuo in essere, si proceda ad un atto aggiuntivo che tenga conto dell'attuale situazione;



Copia conforme
ALL' ORIGINALE

- di prevedere che alcuni elementi essenziali costituenti l'allegato schema di contratto, quali importo del canone nonché durata del contratto potranno subire modifiche, successivamente alla messa a punto del piano pluriennale di gestione della società Cargest S.r.l. che verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione di C.A.R. S.c.p.A. e comunque prima della consegna dei manufatti, impianti ed attrezzature costituenti il ramo d'azienda. Il piano pluriennale di gestione della società Cargest S.r.l. sarà oggetto comunque di ulteriore delibera del Consiglio di Amministrazione ed in quella sede sarà definita l'identità delle risorse economiche da prevedere quale capitale sociale per il funzionamento a regime della società, nonché si potrà intervenire per eventuali modifiche al contratto di affitto ove necessario;
- j) di prevedere che, in attesa della stipula della Convenzione, con la conseguente approvazione da parte della Regione Lazio, per la individuazione del soggetto gestore, alla Cargest S.r.l. è conferito il mandato ex art. 1704 CC. a compiere gli atti giuridici preordinati al trasferimento degli operatori da Via Ostiense, alla commercializzazione degli spazi del Centro ed all'affidamento dei servizi, nonché alle attività indispensabili al lancio, all'inaugurazione ed all'avvio del Centro stesso, all'uopo disponendo che il legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione proceda alla formalizzazione della procura;
 - k) di prevedere che Cargest S.r.l., nelle more del trasferimento del personale e delle nuove assunzioni, possa beneficiare, per il compimento degli atti di propria competenza, dei servizi resi da C.A.R. S.c.p.A., disponendo che la contabilizzazione degli stessi sia disciplinata con successivo provvedimento;
 - l) di dare indirizzi alla nuova società di prevedere adeguate forme di coinvolgimento degli operatori economici presenti nella struttura anche attraverso la costituzione, da prevedersi nel Regolamento dei Mercati, di una ristretta Commissione operativa;
 - m) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere con tempestività alla stesura dell'elenco dei beni completi ed organizzati all'esercizio delle attività di gestione a mezzo di un inventario dei beni immobili e mobili costituenti il ramo azienda, da affittarsi alla Cargest S.r.l.;
 - n) di prevedere che a partire dall'esercizio 2003 il bilancio della Cargest S.r.l. sia certificato da società specializzata;
 - o) tenuto conto del disposto di cui all'art. 2364, n4, C.C. di sottoporre anche ad approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci l'operazione in questione e la presente delibera; ciò alla prima occasione utile e comunque, ferma restando la piena operatività della Cargest S.r.l., allorquando sarà costituita e resa funzionante in dipendenza della presente deliberazione.

Visto
Il Direttore Generale

MR

W

L'ente gestore, con suo regolamento, disciplina la pulizia e l'uso dei posteggi e dei magazzini.

Art. 56.

Norma transitoria

Il direttore ed il vice direttore del mercato che alla data di approvazione del presente regolamento risultino comunque in funzione da almeno tre anni e che abbiano maturato una anzianità di servizio, di almeno cinque anni, quali dirigenti nella pubblica amministrazione o in enti gestori di mercato sono confermati, a domanda, e nominati direttore e vice direttore del mercato ai sensi e con la procedura prevista dal precedente art. 11.

Qualora la gestione del mercato sia assunta dalla società consortile di cui al precedente art. 5, il direttore ed il vice direttore saranno confermati, a domanda, nei ruoli del nuovo ente gestore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3, il personale in servizio viene conformato, a domanda, nei ruoli del nuovo ente gestore, sentito il parere del direttore del mercato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 1991, n. 11806.

Approvazione del regolamento dei prodotti ortofrutticoli, dei fiori, dei prodotti ittici e delle carni, operanti nel comune di Roma.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato e formazione professionale;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, recante norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso;

Vista la propria deliberazione n. 12040 del 27 dicembre 1988 con la quale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 74/1984, sono stati approvati gli schemi di regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, dei fiori, dei prodotti ittici e delle carni;

Dètta la deliberazione n. 88 del 9 aprile 1991 del consiglio comunale di Roma con la quale sono stati adottati i regolamenti per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, dei fiori, dei prodotti ittici e delle carni operanti nel comune di Roma;

Preso atto che le modifiche apportate al testo dei regolamenti tipo non si pongono in contrasto con i principi generali enunciati nella legge regionale n. 74/1984 e rispondono all'esigenza di adeguare la normativa alla tipologia e specificità di ogni mercato;

all'unanimità:

Delibera:

di approvare il regolamento per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ittici, dei fiori, e delle carni operanti nel comune di Roma nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, composto di sessanta-articoli per ognuno dei quattro mercati.

Il Presidente
GIGLI

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta del 24 gennaio 1992, verbale 1019/359.

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER IL MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Delimitazione mercato

Il mercato all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli è delimitato dalla via Ostiense, dalla circonvallazione Ostiense, dalla via Francesco Negri, e dal muro perimetrale di divisione con la sede ferroviaria della linea Roma-Ostia, esclusa l'area assegnata al mercato ittico all'ingrosso secondo la planimetria in scala 1:500 allegata al presente regolamento e comprende i piazzali esterni destinati al mercato dall'apposito provvedimento comunale.

La disciplina del regolamento si applica a tutte le transazioni ed operazioni che avvengono nell'ambito del mercato, come delimitato nel presente articolo, e centri di contrattazione di cui all'art. 53, secondo comma.

Art. 2.

Tipologia del mercato e merci trattate

Nel mercato sono trattate le seguenti merci:

- a) prodotti ortofrutticoli, freschi, seccati e conservati;
- b) funghi freschi, naturali, coltivati e comunque conservati;
- c) tartufi freschi e comunque conservati;
- d) generi derivati dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura.

Il mercato in base a quanto prescritto dal piano dei mercati, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della giunta regionale del 15 dicembre 1986, n. 8074, ratificata dal consiglio regionale con deliberazione del 6 dicembre 1978, n. 798, è classificato misto e di livello nazionale.

Art. 3.

Divieto di trattare merce non prevista dal regolamento

È vietato introdurre in mercato, conservare nei magazzini e contrattare prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche previste dal regolamento di mercato.

Art. 4.

Ente gestore

Il mercato è gestito, in economia, dal comune di Roma tramite la competente direzione del mercato, fino a che la gestione del mercato non venga affidata, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 74, con apposita convenzione, ad una società consortile all'uopo costituita.

Art. 5.

Criteri di gestione

La gestione del mercato deve essere informata a criteri di efficienza e di economicità.

Il gettito delle entrate deve essere in ogni caso tale da assicurare l'equilibrio finanziario della gestione, garantendo la copertura dei costi di gestione, degli oneri per ammortamenti e di quelli per il servizio dei mutui contratti dall'ente gestore per la gestione del mercato.

Gli eventuali utili di gestione devono essere portati a riserva.

Art. 6.

Entrate del mercato

Le entrate percepite dall'ente gestore sono date da:

- a) canoni per posteggi;
- b) canoni per i servizi di mercato gestiti direttamente dall'ente gestore;
- c) eventuali diritti sulle tessere di accesso al mercato;
- d) canoni per la concessione a terzi di particolari servizi;
- e) diritti sulle certificazioni rilasciate dal direttore.

L'ente gestore, nel dare in concessione i servizi, di cui al successivo art. 20, privilegia forme cooperative, consortili od associative costituite per gestione di servizi collettivi.

È vietata in ogni caso la sub-concessione.

L'ente gestore stabilisce le tariffe dei canoni informandosi al principio che ogni onere deve essere corrispettivo di un servizio effettivamente reso e proporzionato al valore reale di questo, a prescindere dalle modalità organizzate della produzione di tale servizio.

Art. 7.

Bilancio preventivo e conto consuntivo

L'ente gestore, entro il 30 settembre di ogni anno, formula un bilancio preventivo per il successivo anno nel quale sono previste in modo analitico le voci di spesa e di entrata.

Per il conto consuntivo si applicano le normative previste dalla legge per le singole forme giuridiche del soggetto gestore.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

Art. 8.

Organi del mercato

Sono organi del mercato:

- a) il direttore;
- b) il comitato consultivo;
- c) la commissione di disciplina.

Art. 9.

Nomina del direttore

Il direttore è nominato dall'ente gestore sulla base di un concorso, per titoli e per colloquio, a norma dell'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74.

Il bando di concorso deve prevedere il possesso del titolo di studio di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze agrarie ed equipollenti.

Ai fini del concorso saranno valutate le seguenti categorie dei titoli:

- a) altri diplomi di laurea e o specializzazioni universitarie e abilitazioni professionali: sino a dieci punti;
- b) esperienze nell'incarico di direzione di mercati agro alimentari: sino a trentacinque punti, con un punto per ciascun anno;
- c) attività lavorative precedenti come dirigente di aziende commerciali bancarie ed industriali, ivi comprese quelle in enti pubblici economici: sino a venti punti, con un punto per ciascun anno;
- d) attività lavorative come dirigente in enti pubblici: sino a cinque punti, con un punto per ciascun anno;
- e) pubblicazioni scientifiche in materia economica aziendale o di tecnologia agro-alimentare: sino a cinque punti;
- f) altri titoli: sino a cinque punti.

Per il colloquio saranno assegnati sino a venti punti.

L'ente gestore nomina anche un vice direttore con le stesse modalità stabilite per la nomina del direttore. Il vice direttore rivestirà la qualifica immediatamente inferiore a quella del direttore.

Art. 10.

Posizione giuridica del direttore

Il direttore, cui spetta la qualifica di dirigente, viene assunto con contratto a termine per una durata di anni dieci rinnovabile.

Al direttore preposto al mercato spetta, comunque, un trattamento economico non inferiore a quello previsto per il direttore delle aziende municipalizzate di servizi romane, con iscrizione ai fini previdenziali all'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

È fatta salva l'anzianità progressiva comunque maturata presso amministrazioni ed enti pubblici.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore del mercato nel caso in cui la gestione del mercato sia affidata alla società consortile prevista dal precedente art. 4, secondo comma, sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore commercio.

In tal caso il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello previsto nel secondo comma del presente articolo.

Sono fatti salvi, comunque, i diritti acquisiti.

È facoltà dell'ente gestore di più mercati, proporre il direttore ad un mercato diverso da quello per il quale fu assunto, purché si tratti di mercato di pari livello e siano fatti salvi i diritti maturati.

Art. 11.

Funzioni del direttore del mercato

Il direttore del mercato è preposto alla direzione di tutti i servizi del mercato ed è responsabile del regolare funzionamento di esso nei confronti dell'ente gestore.

È il capo degli uffici e del personale addetto ai servizi di mercato.

Tra l'altro, il direttore:

- a) partecipa, con voto consultivo al comitato consultivo;
- b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'organo di amministrazione dell'ente gestore, quando questo sia un consorzio od una società;
- c) è membro della commissione di disciplina;
- d) svolge, se richiesto, funzione di amichevole compositore nelle controversie tra gli operatori di mercato;
- e) vieta la vendita dei prodotti non riconosciuti conformi alle norme ed ai regolamenti;
- f) rilascia le tessere di accesso al mercato, previo accertamento dei requisiti previsti dal regolamento;
- g) vigila affinché l'attività degli operatori di mercato si svolga nel rispetto della legge e dei regolamenti;
- h) emana ordinanze per l'ordine interno del mercato;
- i) assicura il rispetto dei regolamenti adottati dall'ente gestore;
- l) propone all'ente gestore l'adozione dei provvedimenti che ritenga utili all'efficiente funzionamento del mercato;
- m) sovrintende e coordina il servizio del personale amministrativo e di vigilanza;
- n) cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- o) vigila a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- p) adotta i provvedimenti disciplinari secondo le norme dei successivi articoli;
- q) effettua o fa effettuare sopralluoghi alla produzione;
- r) mantiene rapporti con gli altri mercati nazionali ed esteri;
- s) svolge inoltre tutte le altre funzioni a lui affidate dalla legge e dai regolamenti.

È facoltà del direttore di espellere immediatamente qualunque persona che, per contegno scorretto o in altro modo, turbi il funzionamento del mercato o si rifiuti, comunque, di osservare le disposizioni regolamentari.

Per l'esatta applicazione delle mansioni affidategli, il direttore si avvarrà dell'assistenza dei vigili urbani posti a sua disposizione, per il servizio del mercato.

Art. 12.

Atto personale addetto al mercato

Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, oltre che dal vice direttore, dal personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione comunale o dipendente dal consorzio di gestione nel caso di cui agli artt. 4 e 59.

A tale personale, da designarsi con apposito provvedimento, possono essere riconosciute a seconda delle necessità anche mansioni ispettive e può essere devoluto anche l'incarico di accertare le contravvenzioni al presente regolamento.

I detti dipendenti dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento attestante l'incarico ricevuto.

Al personale in servizio presso il mercato saranno estese le indennità spettanti a figure professionali ispettive e di vigilanza e previste dalla normativa in materia.

Art. 13.

Nomine e composizione del comitato consultivo

Il comitato consultivo è composto da:

- a) un rappresentante del comune, ove ha sede il mercato;
- b) da tre rappresentanti degli operatori all'ingrosso operanti nel mercato di cui uno rappresentante dell'export-import;
- c) da un rappresentante dei produttori ammessi alle vendite in mercato;
- d) da un rappresentante della camera di commercio competente;
- e) da due rappresentanti degli operatori ammessi agli acquisti;
- f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei fucchini non dipendenti dai titolari di posteggi;
- g) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale ove è ubicato il mercato;
- h) da un rappresentante della Regione Lazio - Assessorato industria, commercio e artigianato;
- i) da un rappresentante delle associazioni a tutela dei consumatori.

Ai lavori del comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore del mercato.

Il comitato è presieduto da un delegato dell'ente gestore e dura in carica tre anni.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della direzione del mercato.

Il comitato è nominato dall'ente gestore su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative presenti nel mercato e degli enti pubblici competenti. Questi, in ogni caso, sono tenuti a fornire la destinazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente gestore.

In caso di mancata comunicazione entro tale termine, l'ente gestore stesso provvede in via provvisoria, direttamente alle nomine; per l'unità sanitaria locale è nominato un medico del servizio d'igiene dell'unità sanitaria locale stessa.

I componenti del comitato che senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute consecutive del comitato stesso sono dichiarati decaduti dall'ente gestore che provvede alla loro sostituzione richiedendo nuove designazioni.

Art. 14.

Funzionamento del comitato consultivo

Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi nella sede del mercato, ed ogni qualvolta lo richiedano cinque componenti del comitato.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le convocazioni sono effettuate dal presidente con lettera raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Le spese di funzionamento del comitato, sono a carico dell'ente gestore.

Al presidente, ai componenti del comitato, compete un gettone di presenza nella misura stabilita dall'ente gestore.

Art. 15.

Termini per le deliberazioni del comitato consultivo

Il comitato deve pronunciare il suo parere entro la riunione successiva a quella in cui l'argomento è stato per la prima volta posto all'ordine del giorno e comunque entro trenta giorni dalla richiesta del parere.

Qualora per qualsiasi motivo, il comitato non si esprima entro tale termine, l'ente gestore decide prescindendo dal parere.

Art. 16.

Competenze del comitato consultivo

Il comitato consultivo esprime il suo parere su tutte le materie indicate nel terzo comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, ed inoltre:

- a) sui criteri di assegnazione dei posteggi;
- b) sul calendario del mercato;
- c) sulle modalità di svolgimento delle contrattazioni;
- d) sui criteri di accertamento dei prezzi;
- e) sul numero dei fucchini necessari al mercato.

Esprime parere su tutte le materie ad esso sottoposte dall'ente gestore.

Il comitato formula proposte per il migliore funzionamento del mercato e per la riduzione dei costi di gestione.

Art. 17.

Commissione di disciplina

La commissione di disciplina è nominata dalla Regione Lazio ed è composta:

- a) da un rappresentante dell'ente gestore del mercato che la presiede;
- b) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;
- c) da un funzionario della Regione, designato dall'assessorato industria, commercio ed artigianato;
- d) da un rappresentante del comune;
- e) dal direttore del mercato.

Può partecipare alle riunioni della commissione, con voto consultivo, un rappresentante della categoria cui appartiene l'inquisito, designato da quest'ultimo.

Si applicano alla commissione di disciplina le modalità di funzionamento per il comitato consultivo.

Art. 18.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari applicabili a coloro che operano in mercato sono le seguenti:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei trasgressori da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni da parte del direttore del mercato;
- b) sospensione da ogni attività nel mercato, per la durata massima di tre mesi deliberata dalla commissione di disciplina, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo, e, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;
- c) revoca dell'assegnazione dei posti di vendita per i motivi di cui all'art. 48 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni proposti dal direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla commissione di disciplina, che li esamina nella prima seduta successiva alla comunicazione.

TITOLO III
IMPIANTI E SERVIZI DI MERCATO

Art. 19.*Principi generali*

L'ente gestore assicura i servizi di mercato ai quali non provvedano direttamente i singoli assegnatari dei posteggi e gli operatori agli acquisti. Tali servizi sono prestati direttamente dall'ente gestore ovvero dati, con appalto o concessione, ad imprese specializzate, secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 della legge regionale n. 74/1984, con durata anche pluriennale.

Art. 20.*Servizi di mercato*

Nel mercato devono essere assicurati i seguenti servizi:

- 1) bar-ristorante;
- 2) magazzini frigoriferi od altrimenti condizionati;
- 3) magazzini per conto terzi all'interno del mercato;
- 4) servizi igienico-sanitari;
- 5) pesa merci in arrivo e controllo verifica merci negoziate;
- 6) facchinaggio;
- 7) posteggio di automezzi;
- 8) assistenza ai mezzi di trasporto compresi quelli operanti all'interno del mercato;
- 9) servizi bancari;
- 10) vendita all'asta;
- 11) trasporto interno e conto terzi da e per il mercato;
- 12) pubblicità dei prezzi e delle quantità trattate;
- 13) movimentazione, recupero e riparazione di imballaggi e containers;
- 14) laboratorio di analisi;
- 15) vigilanza;
- 16) raccordo ferroviario e/o servizio di presa e consegna vagoni ferroviari e containers;
- 17) pulizia, smaltimento rifiuti ed eventuale trasformazione, degli scarti e delle eccedenze abbandonati;
- 18) servizio statistico e rilevazione prezzi;
- 19) manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti;
- 20) servizio di vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione dei prodotti;
- 21) posto di primo soccorso sanitario.

L'ente gestore, in ogni caso, può organizzare e gestire direttamente od indirettamente qualsiasi servizio che sia utile all'efficiente funzionamento del mercato.

Art. 21.*Servizi bancari*

L'ente gestore, in base alle disposizioni contenute nella legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, autorizza l'apertura degli sportelli bancari interni.

Art. 22.*Cassa di mercato*

Al fine di agevolare lo svolgimento delle transazioni tra gli operatori del mercato, l'ente gestore può istituire una cassa di mercato sulla base di una convenzione con una o più aziende di credito.

La cassa assicura:

- 1) il regolamento dei rapporti tra produttori, grossisti, mandatari e commissionari;
- 2) il regolamento dei pagamenti tra venditori all'ingrosso ed acquirenti al dettaglio;
- 3) esazione di canoni e diritti vari.

Con apposito provvedimento può essere istituito un fondo di garanzia per le operazioni che avvengono per il tramite della cassa.

Il ricorso alla cassa è facoltativo.

La convenzione tra ente gestore ed Istituto di credito deve essere approvata dalla Giunta regionale a norma dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74.

Art. 23.*Servizio igienico-sanitario*

Nel mercato è istituito un servizio igienico-sanitario che provvede ad accertare il mantenimento delle condizioni di igiene nel mercato nonché la verifica sulle caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e sullo stato di conservazione degli stessi.

Il servizio è espletato dagli uffici sanitari previsti dalle vigenti norme statali e regionali e dovrà garantire la massima rapidità per la conoscenza dei risultati di verifica.

Art. 24.*Servizio ispettivo annuario*

Nel mercato è istituito un servizio ispettivo tecnico agrario, posto alle dirette dipendenze del direttore che provvede ad accertare:

- a) la conformità dei prodotti alle norme di commercializzazione previste dalla vigente normativa;
- b) la rispondenza dei contenitori e confezionamenti alle specifiche norme che li riguardano;
- c) l'applicazione delle altre disposizioni riguardanti i prodotti commercializzati nel mercato.

Il servizio è espletato da personale ispettivo all'uopo qualificato.

Art. 25.*Servizio tecnico per la manutenzione delle strutture e degli impianti*

Nel mercato è istituito un servizio tecnico, posto alle dirette dipendenze del direttore, che provvederà agli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti.

Art. 26.*Servizio di pesa e verifica del peso*

L'ente gestore, se necessario pone all'interno del mercato un servizio di pesa pubblica a pagamento a disposizione dei richiedenti.

Il direttore del mercato, quando ciò sia nell'interesse dell'ente gestore, ovvero i singoli operatori, possono richiedere controlli sull'esattezza dei pesi dichiarati.

La verifica di peso avviene alla presenza degli interessati.

Art. 27.*Servizio di facchinaggio*

Il servizio di facchinaggio, a norma dell'art. 18 della legge 7 dicembre 1984, n. 74, può essere assicurato:

- a) dall'ente gestore con proprio personale;
- b) dai lavoratori dipendenti regolarmente assunti dalle imprese titolari di posteggi limitatamente alle merci vendute dal loro datore di lavoro;
- c) dai coadiuvanti dei produttori ammessi alle vendite;
- d) da imprese autorizzate dall'ente gestore, con preferenza per cooperative di facchini o loro consorzi.

Il ricorso al servizio di facchinaggio è facoltativo.

I dettaglianti possono provvedere personalmente o attraverso propri dipendenti al trasporto fuori del mercato delle merci acquistate, nel rispetto delle disposizioni impartite dal direttore del mercato.

Art. 28.

Autorizzazione a svolgere il servizio di facchinaggio

I titolari di posteggi comunicano al direttore di mercato entro il 30 ottobre di ogni anno il numero dei dipendenti che svolgono operazioni di facchinaggio.

L'ente gestore su proposta del direttore di mercato, sentito il comitato consultivo, fissa entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'anno successivo, il numero delle autorizzazioni che possono essere concesse per il lavoro di facchinaggio conto terzi nell'ambito del mercato.

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo, stabilisce la ripartizione delle autorizzazioni tra i soggetti che effettuano facchinaggio per conto terzi.

Art. 29.

Costo del servizio di facchinaggio

Le tariffe dei servizi di facchinaggio per conto terzi sono stabilite dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo nel rispetto delle norme di legge in materia.

Nessun onere può derivare all'ente gestore per i servizi di facchinaggio, il cui costo è a carico dell'utenza.

Art. 30.

Servizio statistico di rilevazione dei prezzi

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'ente gestore in collaborazione con gli organismi interessati.

Il servizio statistico del mercato deve assicurare, in conformità alle disposizioni dell'Istituto nazionale di statistica, la rilevazione di tutti i dati di interesse della gestione del mercato e del sistema statistico nazionale.

Tra l'altro, deve effettuare l'accertamento giornaliero della quantità e della provenienza dei prodotti introdotti nel mercato, nonché delle quantità e dei relativi prezzi e delle destinazioni delle merci vendute.

Tutti coloro che operano in mercato sono tenuti a fornire alla direzione le informazioni ed i dati statistici da questa richiesti.

Art. 31.

Pubblicità delle transazioni

Nel mercato è assicurata la pubblicità delle negoziazioni al fine di rendere conoscibili da parte degli operatori le quantità di prodotti disponibili ed i prezzi delle transazioni effettuate.

Tale pubblicità deve essere realizzata:

a) attraverso la visualizzazione, anche con opportuni mezzi elettronici, dei dati relativi alle quantità introdotte in mercato ed ai prezzi ai quali sono stati stipulati i contratti più recenti per una gamma di prodotti significativi, indicati dall'ente gestore;

b) attraverso la tempestiva pubblicazione di un listino giornaliero dei prezzi.

Con opportuni accordi d'intesa con la Regione Lazio, il mercato curerà il collegamento, anche con strumenti telematici, con altri mercati per uno scambio di informazioni su scala nazionale.

Art. 32.

Servizio di polizia amministrativa

Il servizio di polizia amministrativa è assicurato dai vigili del comune in cui è ubicato il mercato.

Il comando dei vigili urbani è tenuto ad organizzare il servizio di polizia amministrativa nel rispetto delle norme del presente regolamento ed in base alle direttive impartite dal direttore del mercato nell'ambito degli indirizzi dell'ente gestore.

Art. 33.

Vigilanza

Il servizio di vigilanza diurna e notturna del mercato può essere affidato oltre che a personale dipendente dall'ente gestore anche ad istituti privati di vigilanza.

Art. 34.

Magazzini interni

Nel mercato sono realizzati magazzini anche frigoriferi, i quali sono individuali e collettivi.

I magazzini individuali sono assegnati ai titolari di posteggi e sono parte integrante di questi a tutti gli effetti.

I magazzini collettivi sono gestiti direttamente o dati in concessione dall'ente gestore ed effettuano il deposito in conto terzi sulla base di quanto previsto da un regolamento approvato dall'ente gestore. Tale regolamento può prevedere che un magazzino operi in regime di magazzino generale.

Art. 35.

Linee di lavorazione

L'ente gestore può organizzare, all'interno del mercato, linee per la lavorazione dei prodotti ai fini della loro selezione e condizionamento per conto degli operatori del mercato.

Può autorizzare, inoltre, l'ubicazione in mercato, in appositi spazi, di impianti privati di lavorazione per singoli operatori.

Art. 36.

Regolamenti interni

L'ente gestore su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo, adotta regolamenti diretti a disciplinare:

- a) la circolazione degli autoveicoli e la sosta in mercato;
- b) le operazioni di carico e scarico e relativi mezzi ausiliari;
- c) il controllo di qualità, classificazione e confezionamento dei prodotti, in base all'art. 16 della legge regionale n. 74/1984;
- d) i lotti minimi di negoziazione interna;
- e) i lotti minimi ammessi all'ingresso e destinati alle ditte di Mercato;
- f) pulizia ed uso dei posteggi e magazzini interni.

Art. 37.

Soggetti ammessi alle vendite ed agli acquisti

Nel mercato sono ammessi alle vendite:

- a) i produttori singoli e associati;
- b) le cooperative, i consorzi e le società di produttori;
- c) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 662;
- d) i commercianti, i commissionari, i mandatari e, ove necessario, gli astatori iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125.

Gli operatori sopra indicati sono ammessi alle vendite subordinatamente alla introduzione in mercato di una quantità di prodotto non inferiore ai minimi fissati dall'ente gestore, ed alla costituzione di un deposito cauzionale da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria a garanzia del pagamento dei canoni dovuti all'ente gestore.

Sono ammessi gli acquisti:

- a) i commercianti, i mandatari ed i commissionari all'ingrosso iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125;
- b) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione del prodotto;

c) le imprese della grande distribuzione e le grandi collettività di consumo, i gruppi di acquisto tra dettaglianti, i rappresentanti della distribuzione organizzata e gli enti comunali di consumo;

d) i commercianti al minuto.

e) operatori della ristorazione.

I privati consumatori finali possono effettuare acquisti con le modalità e nei limiti di orario stabiliti dall'ente gestore.

Art. 38.

Tessera di accesso al mercato

Per l'ingresso al mercato il direttore rilascia al titolare delle imprese ammesse, ai rappresentanti ed ai loro dipendenti, nonché a tutti coloro che comunque abbiano accesso al mercato, apposita tessera, dietro versamento di una somma pari al costo della stessa, da cui risultino le generalità del titolare, il titolo di accesso ed il periodo di validità.

Art. 39.

Accertamento per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

L'ammissione alle vendite degli operatori avviene previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento e dalla legge.

In particolare:

a) i produttori devono esibire una certificazione annuale del comune ove è ubicata l'azienda da cui risulti la dimensione della superficie coltivata, la destinazione produttiva, la capacità produttiva per singola produzione, il titolo di possesso del terreno, il certificato di produzione rilasciato dalle organizzazioni professionali di categoria o di imprenditore agricolo;

b) gli operatori all'ingrosso devono esibire la tessera o il certificato sostitutivo della camera di commercio di cui alla legge n. 125 del 1959;

c) i titolari di pubblici esercizi ed i commercianti al minuto devono esibire copia autentica della relativa autorizzazione;

d) tutti gli operatori e le industrie devono esibire una certificazione della camera di commercio.

e) i soggetti di cui ai precedenti punti debbono esibire certificazione che attesti che non siano intervenuti, o in corso a carico provvedimenti di prevenzione previsti dalle normative antimafia.

I controlli di veridicità sulla produzione di cui alla lettera a) possono essere effettuati dal direttore del mercato coadiuvato da due rappresentanti indicati dal comitato consultivo e da un tecnico designato dall'ente gestore.

Art. 40.

Assegnazione dei posteggi

Le assegnazioni dei posteggi sono:

- 1) quinquennali rinnovabili;
- 2) annuali e stagionali;
- 3) giornalieri o settimanali.

Le assegnazioni di cui ai punti 2) e 3) sono riservate ai produttori singoli o associati privilegiando le aziende ubicate nella Regione Lazio.

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato e su parere del comitato consultivo, fissa annualmente lo spazio di mercato e la quota di posteggi riservati ai produttori singoli e associati.

Art. 41.

Canoni posteggi

I canoni annuali per l'uso dei posteggi vengono stabiliti con provvedimento dell'ente gestore sentito il comitato consultivo.

L'importo del canone dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il mese di gennaio. Su richiesta dell'interessato, il direttore del mercato potrà consentire che il pagamento venga effettuato in rate anticipate.

Art. 42.

Criteri di assegnazione dei posteggi pluriennali

L'assegnazione dei posteggi pluriennali, è disposta dall'ente gestore, su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo.

L'assegnazione predetta può avvenire sia a persone fisiche che a società di qualsiasi forma, per un massimo di cinque anni e può essere rinnovata.

Non è consentita la cessione dei posteggi a terzi.

Per le assegnazioni a persona fisica, in caso di morte del titolare, il coniuge ed i figli ovvero gli eredi legittimi di questi subentrano nel contratto — sempre che ne abbiano i requisiti — con l'assenso dell'ente gestore, sino alla scadenza del contratto.

È consentito, con l'assenso dell'ente gestore, il conferimento del posteggio di cui sia titolare una persona fisica ad una società di cui la persona fisica stessa sia socia. È consentita altresì la trasformazione della forma giuridica e la cessione delle quote societarie.

Art. 43.

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori singoli o associati

L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori singoli o associati viene fatta dalla direzione del mercato in modo da facilitare il massimo afflusso di derrate ed evitare posizioni di privilegio dei singoli produttori.

La direzione del mercato effettua tutti i controlli necessari al fine di evitare che i produttori vendano merci di produzione non propria.

Art. 44.

Assegnazione dei posteggi nella fase di inizio di attività del mercato

Nella fase di inizio di attività del mercato, hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi, i titolari di posteggi in mercati soppressi, già ubicati nello stesso comune ove ha sede il nuovo mercato.

La dimensione dei posteggi destinata ai produttori è graduata tenendo conto delle quantità di prodotto commercializzato nel mercato soppresso.

Per gli operatori all'ingrosso sarà garantita una dimensione minima equivalente per tutte le aziende.

I posteggi, che rimarranno liberi, sono assegnati ai richiedenti tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) anzianità della impresa;
- b) volume di affari trattati in precedenza;
- c) correttezza commerciale.

Art. 45.

Criteri di assegnazione degli spazi che si rendono liberi

Gli spazi che si rendono liberi durante la gestione sono assegnati dall'ente gestore su proposta del direttore, sentito il comitato consultivo, in modo da dare priorità agli operatori già presenti in mercato che dispongano di spazi insufficienti in relazione alla quantità di prodotto introdotto in mercato.

Gli spazi non assegnati in base al predetto criterio sono concessi, secondo i principi di cui all'ultimo comma del precedente articolo, ai nuovi richiedenti.

La direzione può disporre lo spostamento delle zone o reparti, nonché dei singoli posteggi, quando ciò si renda necessario, in riguardo alle diverse stagioni dell'anno, alla provenienza e alla natura dei prodotti, o ad altre cause inerenti il buon funzionamento del mercato.

Art. 46.

Dimensioni dei posteggi

L'ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentito il comitato consultivo stabilisce la dimensione minima dei posteggi ad assegnazione pluriennale e di quelli ad assegnazione annuale, giornaliera, settimanale e stagionale.

Stabilisce, altresì, la dimensione massima di posteggio che può essere assegnata ad una stessa impresa od a più imprese collegate.

In ogni caso, l'ente gestore deve garantire la presenza in mercato di una pluralità di aziende, nessuna delle quali deve avere una superficie tale da assicurare ad essa una posizione dominante.

Art. 47.

Gestione posteggio

Il posteggio deve essere gestito personalmente dal titolare della azienda, se ditta individuale e dal legale rappresentante se società, ovvero da un loro procuratore.

I titolari eleggono domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Il posteggio è contraddistinto, a cura del titolare, con apposita targa, secondo le indicazioni del direttore.

Art. 48.

Termine e revoca delle assegnazioni

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) alla scadenza del termine;
- b) per fallimento dell'assegnatario;
- c) per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione può essere revocata:

- a) per la mancata introduzione dei quantitativi minimi di merci fissati dall'ente gestore. Tali quantitativi sono fissati in volume od in valore, sentito il comitato consultivo che ne indica anche i tempi di osservazione;
- b) per perdita dei requisiti per l'ingresso al mercato da parte del titolare del posteggio;
- c) per inattività dell'impresa titolare non giustificata, e, comunque, superiore a tre mesi continuativi o a cinque mesi nel corso di un anno solare;
- d) per morosità nel pagamento del canone, quando questa superi i sessanta giorni dalla data fissata per il pagamento stesso;
- e) per grave scorrettezza commerciale.

La revoca è disposta dall'ente gestore che deve contestare preventivamente al titolare del posteggio i motivi di revoca; quest'ultimo può far pervenire le proprie osservazioni entro dieci giorni dalla contestazione.

La revoca è deliberata dalla commissione di disciplina nei casi previsti dal regolamento di mercato.

Art. 49.

Contratti tipo per l'assegnazione dei posteggi

L'ente gestore predispone un contratto tipo nel quale sono predeterminati gli obblighi ed i diritti dell'assegnatario di posteggi.

TITOLO IV

LE NEGOZIAZIONI

Art. 50.

Calendario

Il calendario e l'orario delle contrattazioni sono stabiliti dall'ente gestore, sentito il comitato consultivo.

Il direttore del mercato può modificare il calendario e l'orario per esigenze imprevedibili, per un periodo di tempo limitato.

Art. 51.

Svolgimento delle contrattazioni

Le contrattazioni avvengono di norma per trattativa privata.

Possono effettuarsi vendite mediante asta pubblica; le vendite stesse avvengono per lotti omogenei e per quantitativi minimi ad opera di dipendenti dell'ente gestore o di astatori iscritti nell'apposito albo di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125.

L'ente gestore stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di espletamento delle aste e la misura delle provvigioni dovute agli astatori od all'ente gestore.

Art. 52.

Tipo di contrattazioni

Le compravendite possono avvenire:

- a) a vista;
- b) su campione;
- c) su descrizione.

Nelle vendite a vista, la merce oggetto di compravendita si trova nel posteggio del venditore e può essere verificata immediatamente dall'acquirente: la contrattazione avviene in presenza delle parti in mercato.

Le compravendite su campione e su descrizione possono avvenire in presenza delle parti in mercato ovvero mediante stipulazione di ordinativi di acquirenti non presenti in mercato, trasmessi per telefono, telex, posta od altro mezzo, anche telematico, di comunicazione.

Nelle compravendite su campione, la determinazione dell'oggetto della compravendita, delle sue caratteristiche merceologiche qualitative e di condizionamento è fatta con riferimento ad un campione che il compratore può verificare presso il posteggio del venditore od un centro di contrattazione organizzato dall'ente gestore del mercato.

Nelle compravendite su descrizione, l'oggetto del contratto è determinato mediante riferimento a tipologie standard di prodotto, articolate secondo le caratteristiche merceologiche di questo.

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo e la camera di commercio competente per territorio, definisce le tipologie standard di prodotto da usare come riferimento nei contratti su descrizione.

Art. 53.

Vendite a distanza

L'ente gestore stabilisce norme per l'esecuzione delle vendite a distanza, intendendo con tale termine le vendite su descrizione, stipulate su ordine di acquisto diretto ad operatori del mercato, da acquirenti non presenti in mercato.

L'ente gestore può realizzare centri di contrattazione in luoghi di accentramento della domanda - collegati in via telematica con il mercato - nei quali sono ammessi alla vendita ed agli acquisti le stesse categorie di operatori di cui all'art. 37 ed in cui le vendite siano effettuate esclusivamente su campione o su descrizione.

Art. 54.

Vendite per conto

I commissionari effettuano vendite in nome proprio ed in conto dei committenti; i mandatari effettuano vendite in nome e per conto dei committenti. Ad essi spetta una provvigione concordata tra le parti al netto delle spese successive all'arrivo della merce in mercato, scarico compreso, regolarmente documentate.

Il commissionario ed il mandataro possono rivalersi delle spese per lo stoccaggio della merce, per lavorazioni particolari e di quelle per rendere il prodotto commerciabile in mercato, in base alle norme vigenti, quando non vi abbia provveduto il committente. In questo caso il commissionario deve prontamente informare il committente e può richiedere l'accertamento dello stato dei prodotti alla direzione del mercato.

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai committenti un conto di vendita per i prodotti venduti da cui risulti:

- a) il riferimento alla partita ricevuta per la vendita per conto;
- b) il prezzo di vendita per ciascuna partita di prodotto;
- c) il ricavo netto da accreditare al committente;
- d) le spese del venditore per conto.

Art. 55.

Contratti tipo

L'ente gestore, sentito il comitato consultivo predisporre contratti tipo per le varie modalità di contrattazione.

I contratti tipo per le vendite per conto devono prevedere:

- a) i termini e le modalità per la rimessa al committente del ricavo delle vendite;
- b) le comunicazioni che il committente deve fare al commissionario ed al mandatario;
- c) le modalità ed i termini per le contestazioni sul prodotto spedito dal committente da parte del venditore per conto.

I contratti tipo per le vendite su descrizione e su campione devono prevedere tra l'altro:

- a) le tolleranze ammesse per le eventuali difformità tra campione ovvero descrizione della merce e prodotto effettivamente consegnato;
- b) le conseguenze delle difformità di cui sopra, sia che eccedano sia che non eccedano le tolleranze ammesse;
- c) i tempi e le modalità di consegna delle merci e tutte le necessarie garanzie per l'acquirente;
- d) i tempi e le modalità di regolamento del prezzo.

Art. 56.

Funzioni di certificazione

Il direttore del mercato — o persona da lui delegata — rilascia certificazioni attestanti:

- a) la non rispondenza di merce ai requisiti previsti dalle norme vigenti o da regolamenti di mercato, ai fini della non ammissibilità alle vendite;
- b) lo stato di deterioramento di merce inviata in mercato e rimasta invenduta, che abbia subito un deperimento che ne renda impossibile la vendita.

Art. 57.

Merce affidata al mercato per la vendita

Qualora una partita di merce pervenga in mercato come conseguenza di sequestro, ovvero sia destinata ai mandatari o commissionari che non possono procedere alla vendita in quanto assenti per un qualsiasi motivo dal mercato, il direttore può disporre la vendita tramite un altro commissionario o mandatario da lui scelto o la distruzione della stessa se dichiarata non commerciabile dall'organo sanitario.

Art. 58.

Norme di comportamento in mercato

Coloro che sono ammessi in mercato devono evitare comportamenti scorretti ed irrispettosi nei confronti degli altri operatori e devono astenersi da tutto ciò che possa arrecare turbamento al normale svolgimento delle negoziazioni.

Art. 59.

Norme transitorie

Nei confronti del direttore e del vice direttore in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge medesima.

Il vice direttore che, munito del titolo di studio prescritto dal precedente art. 9, ricopriva, alla data di pubblicazione della legge regionale n. 74 del 7 dicembre 1984, il posto di organico previsto per il mercato con una anzianità, in tale posizione, non inferiore a cinque anni e che abbia svolto e svolga, da almeno un anno alla data di approvazione del presente regolamento, effettivamente, le funzioni di direttore di mercato — essendone vacante il posto — in virtù di atto formale adottato a norma del regolamento generale del personale, è mantenuto in servizio e nominato, a tutti gli effetti, direttore di mercato con la procedura prevista all'articolo 26 della legge n. 74/1984.

Qualora la gestione del mercato venga affidata alla società consortile di cui al precedente art. 4, il personale in servizio presso la direzione del mercato, potrà, a domanda, essere confermato nei ruoli del nuovo gestore, sentito il parere del direttore del mercato.

Il servizio di facchinaggio di cui all'art. 27, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 18 della legge regionale n. 74/1984, è affidato prioritariamente alle cooperative costituite da ex facchini liberi già autorizzati dall'ente locale, per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

L'autorizzazione all'esercizio di facchino libero è revocata a decorrere dalla stipulazione del contratto di affidamento del servizio di facchinaggio.

Art. 60.

Norma finale

Con separato provvedimento si procederà alla soppressione dei ruoli di direttore e vice direttore di mercato ed alla contestuale stipulazione del relativo contratto con i direttori e i vice direttori che abbiano inoltrato formale domanda di conservazione in servizio in tali qualifiche.

REGOLAMENTO PER IL CENTRO ALL'INGROSSO DEI FIORI, DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEI GENERI AFFINI

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Delimitazione mercato

Il mercato all'ingrosso dei fiori, delle piante ornamentali e dei generi affini, che assume la denominazione di «Centro fiori, piante ornamentali e generi affini» è delimitato dalle via Trionfale, via Caverni, via Bovio e via Paolo Sarpi, secondo la planimetria in scala 1:100 allegata al presente regolamento.

La disciplina del regolamento si applica a tutte le transazioni ed operazioni che avvengono nell'ambito del mercato, come delimitato nel presente articolo, e centri di contrattazione di cui all'art. 53, secondo comma.

Art. 2.

Tipologia del mercato e merci trattate

Nel mercato sono trattate le seguenti merci:


- a) fiori recisi;
- b) piante ornamentali;
- c) sementi;
- d) prodotti, attrezzi ed attrezzature per la floricoltura;
- e) generi affini.

Il mercato in base a quanto prescritto dal piano dei mercati approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale del 15 dicembre 1986, n. 8074, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione del 16 dicembre 1978, n. 798, è classificato misto e di livello nazionale.

RACCOMANDATA A MANO

Roma 17 luglio
Prot.068-SE/02

A/2
ore 13,30 17/7/02
[Signature]



Alla c.a.

Spett.le
REGIONE LAZIO
Dipartimento Assessore alle Politiche
Produttive ed Economiche

Dott. Console


PROPRIA SEDE

OGGETTO: CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA

In allegato alla presente si trasmette come da vostra richiesta la seguente documentazione in copia conforme all'originale:

- Convenzione tra CAR Spa e Cargest Srl, sottoscritta in data 21 giugno 2002;
- Copia conforme verbale Consiglio di Amministrazione di CAR del 5 giugno 2002 con all'ordine del giorno al punto 3) approvazione della delibera costituzione Cargest Srl. Nella stessa al punto g) del deliberato si autorizza il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione;
- Estratto verbale Consiglio di Amministrazione di Cargest Srl del 18 giugno 2002, recante disposizioni sulla convenzione stessa;
- Copia conforme all'originale dello Statuto e dell'Atto Costitutivo di Cargest Srl.

Distinti Saluti



*Allegato protocollo
ore 13,30
del 18/7/02*

La Segreteria



La pag. 1
La pag. 11
DR NICOLA CONSULE

(9)

L.R. n.74/1984 e successive modifiche e integrazioni

CONVENZIONE

21 GIU. 2002

Addi.....

TRA

Il C.A.R. S.c.p.a. in persona del suo legale rappresentante Dott. Vittorio Bocca nel prosieguo indicato come C.A.R. autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera di Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2002

E

La Società Cargest S.r.l. in persona del suo legale rappresentante Dott. Giuseppe Biscari nel prosieguo indicato come Cargest S.r.l. autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera di Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2002.

PREMESSO

Che C.A.R. S.c.p.a. è una Società consortile costituita ai sensi dell'art. 11, 16° comma, della Legge 28.02.1986 n.41, per la realizzazione del Mercato Agroalimentare all'ingrosso di Roma;

Che i lavori di realizzazione del Centro sono pressoché ultimati, con una previsione di prossima apertura del Centro stesso per il 30 settembre 2002;

Che, per il combinato disposto degli artt. 11, 18° comma, della legge citata ed 1 della delibera CIPE del 31.01.1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.46 del 25.02.1992, è previsto che le Società consortili che realizzano i mercati



Agroalimentari possono affidare la gestione dei mercati stessi a Società all'uopo create;

Che, per le motivazione espressamente ivi indicate, il Consiglio di Amministrazione di C.A.R. S.c.p.a. nella seduta del 5 giugno 2002 ha deliberato di costituire una apposita Società per la gestione del Centro Agroalimentare (la precitata delibera si allega al presente atto sub A), costituendone parte integrante e sostanziale);

Che l'art'80 della Legge Regione Lazio n.8 del 16 aprile 2002 ha aggiunto al testo della Legge Regione Lazio n.74/1984 l'art. 27 bis, che introduce deroghe alla precitata Legge, prevedendo espressamente che i Centro Agroalimentari di Roma e Fondi possano essere gestiti, previa apposita convenzione da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale, da un diverso soggetto giuridico;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, tra le parti in epigrafe si conviene quanto segue.

ART.1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche al fine di una corretta interpretazione della reale volontà delle parti.

ART.2

Il C.A.R. S.c.p.a. affida a Cargest S.r.l. la gestione della parte del Centro Agroalimentare quale risulta dalla planimetria All. B), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Handwritten signatures and a circled number 3.

Copia conforme
all'originale

ART.3

La Cargest S.r.l. accetta la gestione e si obbliga ad eseguirla oltre che con la diligenza del buon padre di famiglia, con la professionalità adeguata alla gestione di una attività economica.

ART.4

Le relazioni giuridiche tra le parti saranno regolate con la sottoscrizione di uno specifico contratto d'affitto di ramo d'Azienda ex art.2562 CC., da stipularsi dopo che la Cargest S.r.l. avrà predisposto e presentato a C.A.R. S.c.p.a. un piano pluriennale di gestione della Società.

ART.5

La durata della presente Convenzione è fissata al 30.06.2014, rinnovabile.

ART.6

E' fatto espresso divieto al gestore di sub concedere a terzi la gestione affidata con il presente atto.

ART.7

L'attività di gestione di cui al presente atto avrà inizio dalla consegna del compendio immobiliare di cui all'art.2 del presente atto, da formalizzarsi con Verbale redatto e sottoscritto in contraddittorio dalle parti.

ART.8

La Cargest S.r.l. si obbliga a gestire l'immobile consegnato e la conseguente attività con la diligenza del mandatario ex art. 1710 CC. e nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art.1615 CC., sostenendone i relativi rischi e costi.



La Cargest S.r.l. si obbliga a:

- corrispondere un canone annuo d'affitto, da convenirsi con la sottoscrizione di apposito contratto d'affitto di ramo d'azienda;
- gestire il ramo d'azienda senza modificare la destinazione economica ed in modo tale da mantenere efficiente la struttura organizzata e gli impianti e da conservare l'ordinaria dotazione delle risorse aziendali;
- mantenere i beni e gli impianti in buono stato di efficienza ed a provvedere alla loro manutenzione ordinaria.

ART.9

Il C.A.R. S.c.p.a. procederà alla revoca dell'affidamento della gestione in caso di:

- grave inadempimento agli obblighi assunti dalla Cargest S.r.l. con il presente atto;
- ripetuta violazione delle norme previste dai Regolamenti per la gestione del Centro Agroalimentare.

Nel caso si verificano tale evenienze, entro 15 gg. dall'accadimento C.A.R. S.c.p.a. dovrà previamente contestare formalmente a Cargest S.r.l. gli addebiti con Raccomandata a.r., dando il termine perentorio di gg.15 alla Cargest S.r.l. per puntuali controdeduzioni da inviare a C.A.R. S.c.p.a. nella stessa forma.

Il presente atto è composto di numero 5 pagine.




COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Letto, confermato e sottoscritto

21 GIU. 2002


C.A.R. S.p.a.

Dott. Vittorio Bocca



Cargest S.r.l.

Dott. Giuseppe Biscari




6

SOZIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

ALL. B)

- LEGENDA
- 1) CASH & CARRY
 - 2) LAVAZIONE STUCCOCCI FIORI
 - 3) CENTRO INGRESSO
 - 4) MERCATO ORTOFRUTTI E C.
 - 5) MERCATO ITTICO
 - 6) SPICCATO ACCIUGLI
 - 7) EDIF. DOG CASSA D'ACQUA
 - 8) CENTRO AFFIDAMENTO
 - 9) OFFICINA TRAM
 - 10) CANTINA ELETTRICA
 - 11) LAVAZIONE STUCCOCCI



AREA OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

[Handwritten signature]

19

ALL 4)

DELIBERA PUNTO SECONDO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 5 GIUGNO 2002

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Premesso:

Che C.A.R. è una società consortile per Azioni costituita tra il Comune di Roma, la Camera di Commercio di Roma, la Regione Lazio, soggetti pubblici titolari della maggioranza delle azioni, e altri soci privati (Banca di Roma S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro Partecipazioni S.p.A., Banca Antoniana Popolare Veneta, Romamercoato'87 S.p.A., Costruttori Romani Riuniti S.p.A. e AGO Roma), avente la finalità di realizzare e gestire il Centro Agroalimentare di Roma;

Che C.A.R. è costituita ai sensi della L.41/86 per beneficiare di un consistente finanziamento statale finalizzato alla realizzazione dei Nuovi Mercati all'Ingrosso di Roma;

Che, con Decreto del 28.12.1990 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, la Società Consortile C.A.R. - Centro Agroalimentare di Roma, è stata ammessa alle agevolazioni previste dall'art.11 comma 15 e 16, della Legge 28.02.1986, n.41;

Che con Decreto del Ministro per le Aree Urbane dell'1 marzo 1992, di approvazione del (Programma di Interventi per Roma Capitale), ai sensi della Legge 15.12.1990, n. 396 è prevista la realizzazione del Centro Agroalimentare di Roma;

Che il MICA, con Decreto del 10.03.1997, ha concesso alla Società consortile C.A.R. S.c.p.A. - Centro Agroalimentare Roma - con sede in Roma Via Crescenzo, 42 i contributi previsti dall'art.11 - commi 15 e 16 - della Legge 28.02.1986, n.41 per la realizzazione nell'osservanza delle Delibere CIPE disciplinanti la materia e delle conseguenti disposizioni ministeriali, di un mercato agroalimentare all'ingrosso nel Comune di Guidonia Montecelio;

Che i lavori di realizzazione del Centro Agroalimentare di Roma sono conclusi e sono in corso le operazioni di collaudo;

Che sono in corso di ultimazione le opere di connessione tra il Centro Agroalimentare e la grande viabilità nazionale (A24 e SS5), prevedibilmente concluse entro il luglio 2002;

Che il Centro Agroalimentare appena realizzato rappresenta una delle strutture di maggior rilievo sul piano nazionale ed europeo nel settore della commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed ittici;

Che il Centro Agroalimentare, alla luce della diversa condizione dell'ambiente economico entro il quale si va a collocare, ha progressivamente rivisitato la propria missione, superando il concetto tradizionale di centro annonario a vantaggio di quello di centro di servizi e di distribuzione dei prodotti;

Che, fermo restando il necessario ancoraggio alle norme di riferimento derivanti dalla Legge 41/86 nonché alle norme regionali in materia, al fine di valorizzare pienamente le potenzialità del Centro Agroalimentare occorre avviare quanto prima, essendo ormai prossima la piena operatività conseguente alla conclusione dei lavori di realizzazione del Centro Agroalimentare, una modalità gestionale dinamica ed aperta al capitale privato;



CORIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

CORIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

- Il CAR è in grado di consapevolmente partecipare con competenza ed obiectività alla valutazione di:
- a) una qualità nella gestione sia strategica che operativa con pari capacità rispetto ai concorrenti privati;
 - b) una qualità del tessuto imprenditoriale insediato che raccoglie ed attraggono (anche da altre aree) le migliori energie disponibili;
 - c) una competitività ed efficienza della struttura, che, valorizzando quanto di meglio è stato ottenuto in fase realizzativa, consente di sviluppare i servizi contribuendo all'arricchimento del processo di creazione del valore.

Che l'Assemblea dei Soci nell'adunanza del 3 maggio 2001 ha approvato una delibera di indirizzo con la quale si è tra l'altro prevista una ripartizione di funzioni tra il soggetto realizzatore ed un soggetto gestore del Centro da costituire;

Che i soci istituzionali di CAR S.c.p.A. proprio muovendo da quanto emerso in precedenti analisi, hanno inteso confermare la linea della suddivisione di competenze tra proprietà e gestione;

Che la normativa regionale di settore espressamente prevede questa distinzione tra i soggetti giuridici i cui rapporti debbono essere disciplinati da convenzione da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

Che, alla luce dei successivi approfondimenti compiuti nell'ambito della compagine sociale e con l'obbiettivo di contenere quanto più possibile i tempi, si ritiene necessario dar vita ad una società di gestione sotto la forma della società a responsabilità limitata unipersonale dotata di capitale sociale iniziale pari a Euro 200.000,00 (Euroduecentomila/00) che nell'arco di un tempo ristretto apra il proprio capitale a soci privati con la conseguente trasformazione della forma giuridica in società per azioni;

Che detta società appare altresì lo strumento più idoneo per garantire un efficace coinvolgimento degli operatori economici operanti all'interno del Centro Agroalimentare;

Che CAR, società consortile per azioni, oltre a mantenere il controllo della società è responsabile delle funzioni in ordine a gestione progettuale e strategica, gestione immobiliare, gestione del piano economico e finanziario del Centro Agroalimentare comprese le aree di espansione, ivi incluso lo sviluppo del patrimonio immobiliare;

Che si ritiene di individuare questo nuovo soggetto denominato Cargest S.r.l., quale soggetto gestore ai sensi e per gli effetti della L.R. 74/84 attraverso lo strumento della convenzione, mentre i rapporti giuridici ed economici tra i soggetti saranno regolati a mezzo di contratto di affitto di ramo di azienda;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Generale sulla regolarità tecnica della proposta, avuto riguardo al nesso di continuità della stessa con gli indirizzi già espressi sul punto degli organi della società.

Udita la relazione del Presidente,

Tutto sopra premesso, udito e considerato,



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Il Consiglio di Amministrazione della

- a) di costituire Cargest S.r.l. avendo ad oggetto scelti la gestione ed il complesso ospitante i mercati ortofruticolo ed ittico all'ingresso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, complesso denominato "Centro Agroalimentare di Roma", sito presso la Tenuta del Cavaliere nel Comune di Guidonia - Montecelio, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione, mediante sottoscrizione di Euro 200.000,00 (Euroduecentomila/00) di capitale sociale e per l'effetto approvare il testo dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale allegati al presente atto sub a) di cui fanno parte integrante e sostanziale;
- b) di dare mandato al Presidente ad intervenire presso lo studio del Notaio Gennaro Mariconda in una data compresa entro i prossimi dieci giorni per perfezionare gli atti preordinati alla costituzione della società nonché a procedere al versamento del Capitale sociale di cui al punto a);
- c) di dare mandato al Presidente di apportare modifiche di modesta entità qualora richieste dal Notaio in sede di costituzione e di omologare al testo dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) di nominare Consiglieri di Amministrazione della Cargest S.r.l. i Sigg.ri Giuseppe Biscari nato a Roma il 5/10/1938 residente in Roma Via Luigi Angeloni, 94 - C.F.:BSCGPP38R05H501Z, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Fabio Massimo Pallottini nato a Roma il 28/08/1959 residente in Roma Via Mario Fascetti 35 - C.F.:PLLFMS59M28H501K; Pierluigi Gemmiti nato a Roma il 9/11/1956 residente in Roma Via Cassia 1279 - C.F.:GMMPLG56S09H501M; Sergio Fusacchia nato a Roma il 24/06/1955 residente in Roma Via Nepal, 33 C.F.:FFCSRGS55H24H501E; Franco Petaccia nato a Roma il 22/10/1934 residente in Roma Via Torchiasaccia, 20 - C.F.:PTCFNC34R22H501W e di fissare i seguenti compensi agli Amministratori: per il Presidente Euro 75.000,00 (Eurosettantacinquemila/00); per l'Amministratore Delegato Euro 75.000,00 (Eurosettantacinquemila/00); per gli Amministratori Euro 250,00 (Euroduecentocinquanta/00) per ogni seduta di Consiglio di Amministrazione. I compensi attribuiti al Sig. Fabio Massimo Pallottini, in qualità di Amministratore Delegato, dovranno essere versati alla Società C.A.R. S.r.l. in quanto Direttore Generale della stessa. I predetti compensi non saranno computati fintanto che non sarà sottoscritto il contratto di affitto di ramo d'azienda di cui al successivo punto h);
- e) di nominare i Sigg.ri Arturo Accolla nato ad Agrigento il 02/05/1968 residente in Albano Laziale (RM) Via delle Mole, 16/bis - C.F.: CCLRTR68E02A089W Presidente del Collegio Sindacale; Giovanni Borrelli nato a Trapani il 06/12/1941 residente in Roma Via B. Dusi, 27 - C.F.: BRRGNN41T06L331U; Francesco Venditti nato a San Paolo di Civitate (FG) il 03/12/1947 residente in Roma Via Andrea Checchi, 10 C.F.: VNDFNC47T03H072L Sindaci effettivi e i Sigg.ri Ivo Blasco nato a Roma il 30/06/1945 residente in Ardea (RM) V.le Tagliamento, 47 - C.F.:BLSVIO45H30H501C; Pierluigi Pace nato a Roma il 14/11/1962 residente in Roma L.go Fontanella Borghese, 84 - C.F.:PCAPLG62S14H501M Sindaci supplenti della Cargest S.r.l., stabilendo che i compensi ad essi spettanti siano fissati nei minimi previsti dalle tariffe dei Dottori Commercialisti;
- f) di approvare il testo della convenzione a mezzo della quale si individua il soggetto gestore ai sensi della vigente normativa regionale allegato alla presente delibera sub b) di cui fa parte integrante e sostanziale;
- g) di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della Convenzione ed a provvedere con tempestività alla trasmissione dell'atto alla Regione Lazio per la necessaria approvazione;
- h) di approvare lo schema di contratto di affitto di ramo di azienda regolante i rapporti tra C.A.R. S.r.l. e Cargest S.r.l. allegato alla presente delibera sub e) di cui fa parte integrante e sostanziale prevedendo che, con riferimento agli attuali accordi con gli Istituti bancari in merito alla canalizzazione delle entrate previste nel contratto di affitto in essere, si proceda ad un atto aggiuntivo che tenga conto dell'attuale situazione;

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

- i) di prevedere che detti elementi così nel costituirsi l'illigato sistema di contratto, di cui importo ed importo nonché durata del contratto potranno subire modifiche, successivamente alla messa a punto del piano pluriennale di gestione della società Cargest S.r.l. che verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione di C.A.R. S.c.p.a. e comunque prima della consegna dei manufatti, impianti ed attrezzature costituenti il ramo d'azienda. Il piano pluriennale di gestione della società Cargest S.r.l. sarà oggetto comunque di ulteriore delibera del Consiglio di Amministrazione ed in quella sede sarà definita l'identità delle risorse economiche da prevedere quale capitale sociale per il funzionamento a regime della società, nonché si potrà intervenire per eventuali modifiche al contratto di affitto ove necessario;
- j) di prevedere che, in attesa della stipula della Convenzione, con la conseguente approvazione da parte della Regione Lazio, per la individuazione del soggetto gestore, alla Cargest S.r.l. è conferito il mandato ex art. 1704 CC. a compiere gli atti giuridici preordinati al trasferimento degli operatori da Via Ostiense, alla commercializzazione degli spazi del Centro ed all'affidamento dei servizi, nonché alle attività indispensabili al lancio, all'inaugurazione ed all'avvio del Centro stesso, all'uopo disponendo che il legale rappresentante del Consiglio di Amministrazione proceda alla formalizzazione della procura;
- k) di prevedere che Cargest S.r.l., nelle more del trasferimento del personale e delle nuove assunzioni, possa beneficiare, per il compimento degli atti di propria competenza, dei servizi resi da C.A.R. S.c.p.a., disponendo che la contabilizzazione degli stessi sia disciplinata con successivo provvedimento;
- l) di dare indirizzi alla nuova società di prevedere adeguate forme di coinvolgimento degli operatori economici presenti nella struttura anche attraverso la costituzione, da prevedersi nel Regolamento dei Mercati, di una ristretta Commissione operativa;
- m) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere con tempestività alla stesura dell'elenco dei beni completi ed organizzati all'esercizio delle attività di gestione a mezzo di un inventario dei beni immobili e mobili costituenti il ramo azienda, da affittarsi alla Cargest S.r.l.;
- n) di prevedere che a partire dall'esercizio 2003 il bilancio della Cargest S.r.l. sia certificato da società specializzata;
- o) tenuto conto del disposto di cui all'art. 2364, n.4, C.C. di sottoporre anche ad approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci l'operazione in questione e la presente delibera; ciò alla prima occasione utile e comunque, ferma restando la piena operatività della Cargest S.r.l., allorché sarà costituita e resa funzionante in dipendenza della presente deliberazione.

Visto
Il Direttore Generale



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Cargest srl




VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2002 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 9.30 presso gli Uffici di Cargest in Via Crescenzo, 42 è stato convocato, a mezzo fax trasmesso in data 13 giugno 2002, il Consiglio di Amministrazione di Cargest srl con il seguente O.d.G.:

1. Ratifica decisioni assunte in ordine alla accensione conto corrente bancario;
2. Approvazione Convenzione affidamento gestione;
3. Nomina Amministratore Delegato;
4. Conferimento deleghe all' Amministratore Delegato;
5. Comitato operativo operatori;
6. Programma attività per apertura;
7. Progetto di comunicazione: valutazione e decisioni conseguenti;
8. Presa d'atto linee guide per la commercializzazione delle strutture extramercatali approvate da CAR S.c.p.A. e decisioni conseguenti;
9. Presa d'atto delle norme regolanti le procedure di trasferimento degli operatori al Centro Agroalimentare di Roma approvate da CAR S.c.p.A. e dalla Regione Lazio e decisioni conseguenti;
10. Affidamento servizi: definizione procedura e modalità di affidamento. Decisioni conseguenti;
11. Presa d'atto del mandato ex art.1704 CC. conferito da CAR S.c.p.A.;
12. Piano pluriennale di gestione (Business plan). Decisioni conseguenti;
13. Legge 675/96 (Privacy) titolarità del trattamento e nomina del responsabile;
14. Calendario edunanze Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Consiglieri :

Giuseppe Lillo; Fabio Massimo Palermi; Sergio Pasquale; Pierluigi Genaroli; Marco



Dr. NICOLA CONSOLE

*Da pag 1
e pag 2*

1

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Petacca.

E' presente per il Collegio Sindacale il Sindaco Francesco Venditti. Assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Arturo Accolla ed il sindaco Giovanni Borrelli.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Dorian Ciambuschini.

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente, il quale, verificata la regolarità della convocazione e constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della riunione agli effetti deliberativi, alle ore 9.30 dichiara aperta l'adunanza.

OMISSIS

Si prosegue con la trattazione del punto 2) all'ordine del giorno ovvero approvazione convenzione affidamento gestione. Il Presidente propone l'approvazione della Convenzione già approvata dal Consiglio di Amministrazione di CAR. Successivamente alla firma dei 2 Presidenti la stessa verrà trasmessa alla Regione Lazio per gli adempimenti di competenza. Il Dott. Pallottini chiarisce al Sindaco Venditti la natura del procedimento e la motivazione dell'approvazione da parte della Regione Lazio e il Presidente rappresenta altresì l'urgenza. Il Consiglio all'unanimità delibera l'approvazione della Convenzione per l'affidamento della gestione.

OMISSIS

(2)

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

MISSISSIPPI

La seduta viene sciolta alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO
[Signature]

IL PRESIDENTE
[Signature]

3

CORIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Registrazione n. 41071

Stampa n. 18046

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno sei

del mese di giugno

In Roma, Viale Bruno Buozzi n. 82

il, 6 giugno 2002

Avanti e me Prof. Dott. GENNARO MARCONDA, Notaio in
Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor:

- Dott. VITTORIO BOCCA nato a Poggibonsi (Siena) il 22
settembre 1945 e domiciliato per la carica in Roma ove
appresso, il quale interviene nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società "Centro
Agroalimentare Roma S.c.p.a." con sede in Roma, Via
Crescenzo n. 42 capitale sociale Euro 36.151.500,00 -
interamente versato - numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di Roma e di codice fiscale 03853631004 al presente
atto autorizzato con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 5 giugno 2002.

Certo io Notaio dell'identità personale del comparso
il quale, con il mio consenso, rinuncia alla assistenza
testimoni e quindi con il presente atto stipula quanto segue



Copia conforme
all'originale

E' costituita dalle società "Centro Agroalimentare Roma (C.A.R.) S.c.p.a." con sede in Roma, Via Crescenzo n. 47, di nazionalità italiana, una società a responsabilità limitata denominata:

"Cargest S.r.l."

La società può istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'Estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

ART. 2

La società ha per oggetto la gestione del complesso ospitante i mercati ortofrutticolo e ittico all'ingrosso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, complesso denominato "Centro Agroalimentare di Roma", sito presso la Tenuta del Cavaliere nel Comune di Guidonia - Montecelio, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione.

La società può inoltre compiere tutte le altre attività meglio precisate nell'art. 2) dell'allegato statuto sociale.

ART. 3

La durata della società è fissata fino al 31.12.2000, salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 4

Il capitale della società è fissato in Euro 200.000,00 (Euro duecentomila) diviso in quote ai sensi di legge.

2

Copia conforme
ALL' ORIGINALE

Questa viene sottoscritta per l'intero dall'unico socio
"Centro Agroalimentare Roma (C.A.R.) S.r.l.", come sopra
rappresentato.

Il componente, in conformità delle vigenti disposizioni
di legge in materia, esibisce a me Notaio la ricevuta in
originale della Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 3
attestante l'integrale versamento del capitale sociale.

Detta ricevuta, in copia da me Notaio autenticata, verrà
esibita in sede di iscrizione del presente atto nel Registro
delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è
autorizzato fin d'ora a ritirare presso la banca suddetta
l'importo del capitale depositato.

ART. 5

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni
anno; il primo si chiuderà il 31 Dicembre 2002.

ART. 6

La società è regolata, oltre che dalle disposizioni di
legge in materia, da quelle del presente atto di cui è parte
integrante e sostanziale lo statuto sociale che, composto di
n. 26 articoli, al presente atto si allega, previa lettura,
sotto la lettera "A", firmato dai componenti e da me Notaio.

ART. 7

La società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo

3

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

di 5 (cinque) membri.

Il Consiglio di Amministrazione è inizialmente composto da cinque membri.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori

- Giuseppe Biscari nato a Roma il 5 ottobre 1938 e qui vi
residente in Via Luigi Angeloni n. 94,
codice fiscale BSC GPP 38R05 H501Z

Consigliere

- Fabio Massimo Pallottini nato a Roma il 28 agosto 1959 e
qui vi residente in Via Mario Fascetti n. 36,
codice fiscale PLL EMS 59M28 H501K

Consigliere

- Pierluigi Gemmiti nato a Roma il 9 novembre 1956 e qui vi
residente in Via Cassia n. 1279,
codice fiscale GMM PLG 56S09 H501M

Consigliere

- Sergio Fusacchia nato a Roma il 24 giugno 1955 e qui vi
residente in Via Nepal n. 33,
codice fiscale FSC SRG 55H24 H501E

Consigliere

- Franco Petacce nato a Roma il 22 ottobre 1934 e qui vi
residente in Via Torchiesaccia n. 20,
codice fiscale FPC FNC 34R22 H501W

che resteranno in carica per 3 (tre) anni.

h

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Primo Presidente del Consiglio di Amministrazione è il
signor Giuseppe MISCARL.

A ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione
spetta un gettone di presenza pari ad Euro 250,00 a seduta.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta un
emolumento annuo di Euro 75.000,00 e in caso di nomina
dell'Amministratore Delegato allo stesso spetta un compenso
annuo di Euro 75.000,00.

Tutti i compensi sopra determinati avranno inizio dal
momento della sottoscrizione del contratto di locazione
avente ad oggetto il Centro agroalimentare.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società,
esclusi quelli per legge riservati all'assemblea.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la
firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai
terzi ed in giudizio; l'organo amministrativo potrà conferire
procure speciali e deleghe per singoli atti o categorie di
atti.

ART. 8

A comporre il Collegio Sindacale per il triennio
2002-2005 vengono nominati i signori:

- Arturo Accolla nato ad Agrigento il 2 maggio 1968 e
residente in Albano Laziale (Roma), Via delle Nole n. 16/bis,
cod.ice. fiscale 001 RTR 66601 A0809

5

**Copia conforme
all'originale**

Prodotto

- Giovanni Sorrelli nato a Treviso il 6 dicembre 1941 e
residente in Roma, Via B. Dusi n. 27,
codice fiscale BRR GNN 01706 L3310

Sindaco Effettivo

- Francesco Venditti nato a San Paolo di Civitate (Foggia) il
3 dicembre 1947 e residente in Roma, Via Andrea Checchi n. 10,
codice fiscale VND ENC 47703 I0721

Sindaco Effettivo

- Ivo Blesco nato a Roma il 30 giugno 1945 e residente in
Ardea (Roma), Viale Tagliamento n. 47,
codice fiscale BLS VIO 45H30 H501C

Sindaco Supplente

- Pierluigi Pace nato a Roma il 14 novembre 1962 e qui vi
residente in Largo della Fontanella Borghese n. 84,
codice fiscale PCA PLG 62S14 H501M

Sindaco Supplente

L'emolumento annuale dei Sindaci effettivi per il triennio di
nomina viene fissato nel minimo della tariffa dei dottori
commercialisti.

ART. 9

Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente
approvato viene dedotto il 5% (cinque per cento) da
destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale. Il restante verrà

6

~~COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE~~

distribuito, con delibera assembleare, ai soci salvo diversa
deliberazione dell'assemblea.

ART. 10

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i più
ampi poteri per apportare al presente atto ed all'allegato
statuto tutte le eventuali modifiche, che fossero richieste
in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

ART. 11

Le spese del presente atto sono a carico della società
ed ammontano a complessivi Euro 5.000,00.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il
quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua
volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per
pagine sei e fin qui della settima a macchina ed in piccola
parte a mano.

F.ti: Vittorio BOCCA

Gennaro MARICONDA, Notaio

=====

=====



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Allegato "A" App. n. 416/1971/11

STATUTO

della società "Cargest S.r.l."

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"Cargest S.r.l."


Articolo 2

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la gestione del complesso ospitante i mercati ortofrutticolo e ittico all'ingrosso di Roma di rilevanza ed interesse nazionale, complesso denominato "Centro Agroalimentare di Roma", sito presso la Tenuta del Cavaliere nel Comune di Guidonia - Montecelio, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari e, con le precisazioni di cui ai commi successivi, operazioni finanziarie, escluse le concessioni di credito, che saranno ritenute necessarie ed utili da parte del Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà inoltre prestare attività di consulenza a terzi nel settore dei mercati agroalimentari ove ciò sia ritenuto necessario o utile da parte del Consiglio di



Dr. NICOLA CONSOLE

①

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società è facoltizzata a gestire ogni altra attività commerciale soggetta o meno ad autorizzazione amministrativa, concernente i servizi accessori del Centro Agroalimentare.

La Società potrà inoltre prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche per obbligazioni di società nelle quali la società abbia interessi, stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali o estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui e ogni operazione di finanziamento, assicurazione, nonché, con le limitazioni di cui ai commi successivi, assumere partecipazioni od interessenze in altre società purchè aventi oggetto affine con il proprio e purchè tale attività sia condotta in via secondaria e non nei confronti della generalità del pubblico.

Sono comunque tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

- l'attività bancaria (sia sotto forma di raccolta del risparmio, che di esercizio del credito) e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (rispettivamente articoli 10 e ss., nonché 106 e ss.) e delle vigenti disposizioni di attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio;
- l'attività professionale riservata, nonché ogni

2

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

attività per la quale la legge prevede il rilascio di
preventiva apposita autorizzazione e, conseguente,
l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare
professionale nei confronti del pubblico.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto
capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero
stipulare con i soci contratti di finanziamento, anche senza
corresponsione di interessi, ma con obbligo di rimborso.

La Società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro
titolo, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente in
materia di raccolta del risparmio presso soci.

Articolo 3

Sede - Domicilio dei soci

La Società ha sede legale in Roma, Via Crescenzo n. 42

La Società può istituire, trasferire o sopprimere, in Italia
e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici
amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e
dipendenze di ogni genere.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti
con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è fissata ai 31 (trentuno)
dicembre 2000 (trentadue) e potrà essere prorogata o
anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea

3

Copia conforme
all'originale

Strordinaria dei Soci.

Art.5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 200.000 (Euro duecentomila)diviso in quote ai sensi di legge.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci, anche mediante conferimenti in natura.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, salvo il disposto dell'art. 2496 del Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.


Articolo 6

Trasferimento di quote

Le quote sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi sia per successione a causa di morte, ma se il trasferimento avviene per atto tra vivi, il socio che intenda alienarle deve concedere il diritto di prelazione agli altri soci in proporzione all'ammontare delle quote da ciascuno possedute, mediante comunicazione inviata per lettera raccomandata all'indirizzo risultante dal libro dei soci e contenente il

4

~~COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE~~



prezzo di vendita della quota stessa ed il termine, per i 90 giorni, per il suo esercizio. Se la prelazione non è esercitata da tutti i soci, il diritto si ridistribuisce proporzionalmente fra i soci interessati alla prelazione, i quali ultimi subentrano agli altri di fronte all'alienante.

Decorso novanta giorni dalla notifica, l'alienante potrà cedere la propria quota a terzi estranei alla società a condizione che nessuno dei soci abbia dichiarato di volersi rendere acquirente.

In difetto di tale procedura, eventuali cessioni saranno inefficaci nei confronti della società e nemo che risulti il consenso degli altri soci alla cessione.

Art. 7

Assemblea

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche non presenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.

Art. 8

Assemblee ordinaria e straordinaria

L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria secondo la legge.

Essa può essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

5

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; quando particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di elevare tale termine a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con conseguente effetto anche sugli adempimenti fiscali.

E' ammessa la possibilità che le Assemblee ordinarie e straordinarie della Società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alle discussioni ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione stesso che si

6

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



tratti di Assemblea totalitaria) luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Articolo 9

Validità

L'Assemblea è convocata, sia in prima che in seconda convocazione, dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o fax da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, data ed ora dell'adunanza.

Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno e non oltre i trenta giorni dalla prima.

Qualora l'Assemblea in prima convocazione non risultasse costituita per mancanza del numero legale e non fosse stata fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovi avvisi da inviarsi nei modi previsti nel comma 1 del presente articolo, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

147

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

L'Assemblea sarà altresì validamente costituita anche senza formale convocazione, purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ogni intervenuto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Articolo 10

Interventi all'Assemblea

Ciascun socio può mediante delega scritta farsi rappresentare all'Assemblea da altra persona osservato il disposto degli articoli 2486 e 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervento in Assemblea.

Articolo 11

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dai soci presenti. L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere un socio.

Articolo 12

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a

P

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 13

Verbalizzazione

Le deliberazioni prese dall'Assemblea debbono risultare da processo verbale da trascrivere nell'apposito libro; il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla legge, o quando lo richieda la maggioranza dei soci presenti o il Consiglio di Amministrazione, il verbale è redatto da Notaio.

Articolo 14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere soci o non soci e potranno anche essere nominati tra gli operatori commerciali dei mercati compresi nel Centro

9

**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**

Agreeal'entura di Roma.

Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea dei soci per gli opportuni adempimenti.

Articolo 15

Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, nominerà tra i suoi membri il Presidente. Potrà altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

Articolo 16


Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o telegramma indicante l'ordine del giorno da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telefax o e-mail da spedire almeno un giorno prima a ciascuno dei membri del Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di

10

**COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE**



Amministrazione si tengano per corrispondenza o per
videokonferenza, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire
la discussione e di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi
requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera
tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure
deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire
la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul
relativo libro sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano
presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del
Collegio Sindacale.

Articolo 17

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide
se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi
membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società senza eccezione di sorta, e provvede a tutto quanto

17

~~Copia conforme
all'originale~~

non sia per legge o per contratto riservato all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'Assemblea e all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci il piano pluriennale di gestione della società e dovrà riferire, annualmente, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, in ordine all'attuazione e ad eventuali variazioni del piano stesso.

Il Consiglio potrà, pure, nominare e revocare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19

Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato tra i suoi membri al quale possono essere delegate attività di gestione con conseguente attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale.

Articolo 20

Firma e rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti, all'Amministratore Delegato ed alle persone anche estranee al Consiglio di Amministrazione da questo designate, spetta la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie in ogni fase e grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e

Copia conforme
all'originale



produttori delle Uli.

Articolo 21

Compenso degli Amministratori

L'Assemblea stabilisce un compenso per l'opera prestata dagli Amministratori. Integrazioni del compenso spettante agli Amministratori potranno essere previste o decise dall'assemblea, nel rispetto della disciplina di legge, a fronte del conseguimento di obiettivi di business e/o organizzativi e/o di sviluppo della Società.

Articolo 22

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale dovrà essere istituito anche quando non sia obbligatorio per legge e sarà composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Articolo 23

Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2002.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla formazione di un inventario e redige il bilancio a norma di legge.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale,

13

**Copia conforme
all'originale**

fino al limite di legge, sono attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote possedute, salvo diverse deliberazioni assunte dall'Assemblea Ordinaria.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

Articolo 24

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 25

Arbitrato

Le controversie che potessero insorgere fra società e soci, o tra soci, amministratori o liquidatori saranno deferite, indipendentemente dal numero delle parti, al giudizio di un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

Articolo 26

74

[Handwritten signature]
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Rinvio

Per tutto quanto qui non disciplinato si fa espresso rinvio
alle norme di legge regolanti la materia.

F.ti: Vittorio BOCCA

Gennaro MARICONDA, Notaio

=====
=====

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di
parte.

Roma, li 7 GIU. 2002

[Handwritten signature]


15

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 aprile 2002

Si pubblica acciamente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Dal Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 8.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11)

Pag. 3

stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 concernente la disciplina dei mercati all'ingrosso).

1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 74/1984, è inserito il seguente:

"Art. 27 bis

(Deroghe per i centri agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale di Roma e Fondi).

1. I centri agroalimentari di interesse nazionale di Roma e Fondi, realizzati con le provvidenze della l. 41/1985, possono essere gestiti dagli stessi soggetti che hanno provveduto alla loro costruzione, ovvero, previa apposita convenzione tra soggetto costruttore e soggetto gestore approvata dalla Giunta regionale, da soggetti diversi, anche con la prevalente partecipazione di soggetti privati e senza necessità dell'ulteriore approvazione di cui al quinto comma dell'articolo 7.

2. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 1 possono altresì:

- a) adottare un regolamento per la gestione del centro nonché i regolamenti per la gestione dei mercati all'ingrosso delle diverse merceologie trattate nel centro, prescindendo da quanto disposto dalla presente legge e dallo schema di regolamento-tipo, di cui all'articolo 21, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- b) adottare regolamenti attuativi interni per lo specifico ordinamento delle diverse funzioni ed attività svolte, non soggetti ad approvazione regionale.

3. Agli enti gestori dei centri agroalimentari all'ingrosso di Roma e Fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. L'eventuale convenzione istitutiva della cassa di mercato non è sottoposta alla preventiva approvazione della Regione.

5. Ai fini dell'approvazione di cui al comma 2, lettera a), la Giunta regionale esamina i regolamenti entro sessanta giorni dalla data della loro presentazione".

Art. 31

(Risorse per il potenziamento dei consorzi di garanzia fidi).

1. La Regione, per il potenziamento dei Consorzi di garanzia fidi (Confidi) e la ricapitalizzazione dei fondi di garanzia di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 e successive modifiche favorisce le azioni volte a definire le posizioni di insolvenza attraverso transazioni con gli istituti di credito convenzionati ai sensi della legge stessa.

2. La transazione, da stipularsi tra le parti, deve prevedere il recupero per i Confidi di almeno il 40 per cento delle somme accantonate fino alla data del 31 dicembre 1995, maggiorate degli interessi maturati.

3. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono nei fondi di provenienza e i Confidi possono utilizzare, una tantum, per proprie finalità istituzionali non più del 50 per cento delle somme recuperate a titolo di interessi, fino ad un importo massimo di euro 100 mila.

4. I Confidi sono tenuti a presentare alla Regione una relazione sugli esiti delle transazioni stipulate nonché sulle modalità di utilizzo dei fondi.